Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 2 aprile 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. **12.030** Semestrale L. **6.520** Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010** -
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 23 dicembre 1962 registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1963 registro n. 13 Difesa-Esercito, foglio n. 36

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valore militare già conferite « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

CROCE AL VALOR MILITARE

MORETTI Gabrio, nato il 3 luglio 1911 a Minerbio (Bologna), tenente artiglieria complemento 44ª batteria da posizione coloniale. — Comandante di batteria da posizione, con ammirevole spirito di iniziativa riusciva a rendere someggiabili i suoi pezzi, al solo scopo di partecipare alle sortite offensive del presidio. Con una colonna attaccante, sfidava ogni difficoltà di terreno e di insidia avversaria, riuscendo a seguire i reparti e appoggiarli decisamente nelle fasi più ardite dell'attacco, durante la lunga e cruenta lotta. — Massiccio Denghel di Culqualber (Gondar), 5-6 settembre 1941.

VASSALLO Antonio, nato il 13 dicembre 1913 ad Imperia (Savona), numero di matricola 19410, fante Quartier generale Divisione « Cosseria ». — Sotto violenta azione aerea e di artiglieria avversaria, si offriva volontariamente a seguire un ufficiale superiore in ricognizione di itinerario per far defluire gli automezzi sulla strada ostruita per effetto del bombardamento avversario. Volontariamente si offriva poi — sempre sotto il fuoco nemico — al funzionamento del posto di blocco, per ristabilire il controllo, la disciplina del'autocolonna e dei militari fuori posto. — Zapkowo (fronte russo), 16 dicembre 1942.

(1535)

Commutazione di encomi solenni in croci al valor militare

Decreto presidenziale 23 dicembre 1962 registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1963 registro n. 13 Difesa-Esercito, foglio n. 35

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con il decreto in testa a ciascuno indicato:

regio decreto 22 marzo 1913 (Bollettino ufficiale 1913, dispensa straordinaria, pagina 478), registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1913, registro n. 43, foglio n. 159:

SANI Mario da Torino, capitano;

decreto luogotenenziale 2 gennaio 1916 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 2, pagina 54 e 60), registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1916, registro n. 56, foglio n. 35:

SANI Mario da Torino, capitano;

VENTURINI Desiderio da Vercelli, sergente;

decreto luogotenenziale 29 ottobre 1916 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 96, pagina 5764), registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1916, registro n. 26, foglio n. 24:

GNECH Ettore da Agordo (Belluno), capitano art.;

decreto luogotenenziale 31 dicembre 1916 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 4, pagina 323), registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1917, registro n. 32, foglio n. 1:

BRIVIO Giano da Verona, sottotenente medico;

decreto luogotenenziale 1° febbraio 1917 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 12, pagina 990), registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1917, registro n. 38, foglio n. 37:

FANI Leone da Montemignaio (Arezzo), soldato;

decreto luogotenenziale 15 marzo 1917 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 23, pagina 1783), registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1917, registro n. 41; foglio n. 4:

REDAELLI Camillo da Borzago (Como), sottotenente;

decreto luogotenenziale 2 agosto 1917 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 60, pagina 5128), registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1917, registro n. 56, foglio n. 300:

NEGRI Pietro da Conselice (Ravenna), sottotenente;

decreto luogotenenziale 13 settembre 1917 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 68, pagina 5751), registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1917, registro n. 59, foglio n. 292:

CIOCI Guido da Macerata, sottotenente;

decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918 (Bollettino ufficiale 1918, dispensa 2, pagina 266), registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1918, registro n. 75, foglio n. 2:

MOSCATELLI Giuseppe (non Francesco) da Trani (Bari), capitano CC.;

decreto luogotenenziale 3 marzo 1918 (Bollettino ufficiale 1918, dispensa 15, pagina 1248), registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1918, registro n. 80, foglio n. 264:

CAMBRIA Michele da Palermo, tenente;

decreto luogotenenziale 5 maggio 1918 (Bollettino ufficiale 1918, dispensa 32, pagina 2567), registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1918, registro n. 18, foglio n. 228:

LAGUILHERMIE Giulio da Caserta, maggiore;

decreto luogotenenziale 13 giugno 1918 (Bollettino ufficiale 1918, dispensa 40, pagina 3245 e 3243), registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1918, registro n. 93, foglio n. 230):

LOY Rinaldo da Senis (Cagliari), tenente;

GERARDI Francesco da Catania, tenente.

Le sopraindicate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(1536)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 febbraio 1963, n. 354.

Disposizioni concernenti il personale incaricato degli Istituti professionali e gli insegnanti di arte applicata non di ruolo degli istituti e scuole d'arte.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli incarichi d'insegnamento negli Istituti professionali istituiti ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, sono conferiti secondo l'ordine di apposite graduatorie formate dal preside e approvate dal Consiglio di amministrazione.

A tal fine, con deliberazione motivata, da adottarsi entro il mese di aprile di ogni anno, il Consiglio di amministrazione determina, in rapporto alle specifiche esigenze dei singoli insegnamenti, i titoli e i requisiti riconosciuti idonei ad attestare il possesso da parte degli aspiranti della necessaria capacità culturale, didattica e professionale e stabilisce, altresì, i criteri in base ai quali saranno formate le graduatorie.

La deliberazione contenente l'indicazione degli insegnamenti impartiti nell'istituto e gli altri elementi di cui al precedente comma è pubblicata nell'albo dello istituto stesso.

Nelle graduatorie di cui al primo comma, coloro i quali sono in possesso di titolo di abilitazione, che il Consiglio di amministrazione riconosca corrispondente o affine all'insegnamento richiesto, sono collocati in posizione di precedenza assoluta.

Le graduatorie sono anch'esse pubblicate nell'albo dell'istituto e comunicate al Provveditorato agli studi.

I ricorsi contro le graduatorie devono essere presentati entro dieci giorni dalla pubblicazione delle medesime al Provveditore agli studi, il quale decide definitivamente sentita la Commissione di cui all'articolo 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160.

Nel caso di nomine da conferirsi agli insegnanti di cui al precedente quarto comma, il Consiglio di amministrazione, ricevuta da parte degli interessati l'accettazione dell'offerta di nomina, ne fa immediata designazione al provveditore agli studi, il quale emana i provvedimenti di nomina ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 5, terzo comma, 6, 7, 8 e 9 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Gli incarichi annuali e le supplenze temporanee sono conferiti dal Consiglio di amministrazione con le modalità di cui al primo comma.

Art. 2.

Per il conferimento della nomina a tempo indeterminato degli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo, per gli effetti previsti all'articolo 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831, saranno redatte nei modi e con i criteri di massima indicati nel precedente articolo, apposite graduatorie tra gli aspiranti, che abbiano titolo per partecipare, ai sensi delle vigenti disposizioni, ai concorsi negli istituti tecnici.

Art. 3.

Per l'insegnamento di materie professionali e di lavorazioni richiedenti particolare perizia e specializzazione, il Ministero della pubblica istruzione, su proposta del Consiglio di amministrazione, può consentire la assunzione di personale esperto per periodi determinati di tempo, che non eccedano la durata dell'anno scolastico.

Art. 4.

Gli insegnanti di arte applicata non di ruolo degli istituti e scuole d'arte sono nominati a tempo indeterminato. La stessa nomina conseguono gli insegnanti di arte applicata non di ruolo che si trovino in servizio in seguito ad assunzione disposta a norma dell'ordinanza ministeriale 30 aprile 1962 o che siano stati assunti precedentemente.

Disposizioni transitorie

Art. 5.

Per le nomine di incarico negli istituti professionali con decorrenza dall'anno scolastico 1962-63, restano ferme le disposizioni impartite con l'ordinanza ministeriale 30 aprile 1962.

Art. 6.

Il personale insegnante, incaricato di materie tecniche e di cultura generale, all'atto della pubblicazione della presente legge, anche se sprovvisto del titolo di abilitazione, ma che sia in possesso del prescritto titolo di studio e abbia prestato negli istituti professionali statali almeno un triennio di ininterrotto servizio e nell'attività svolta abbia dimostrato di possedere la necessaria capacità culturale, didattica e professionale, può conseguire, con motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione soggetta all'approvazione del provveditore agli studi, conferma nella nomina per un triennio con i relativi benefici che ne derivano in base alla legge 28 luglio 1961, n. 831, fermi restando i diritti di precedenza degli insegnanti provvisti di abilitazione specifica o per materia affine.

Il personale tecnico-pratico incaricato all'atto della pubblicazione della presente legge, anche se sprovvisto del titolo di studio prescritto, ma che abbia prestato negli istituti professionali almeno un triennio di ininterrotto servizio e nella attività svolta abbia dimostrato competenza e perizia, può conseguire, con motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione, soggetta all'approvazione del provveditore agli studi, la nomina a tempo indeterminato di cui all'articolo 2 della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 355.

Nuove misure dell'indennità di studio a decorrere dal 1° gennaio 1963.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1963, l'indennità di studio, istituita per il personale direttivo ed insegnante delle scuole ed istituti d'istruzione elementare, secondaria ed artistica, nonchè per gli ispettori scolastici e per il personale direttivo ed educativo dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili statali, è corrisposta agli aventi titolo, a norma delle disposizioni vigenti, nelle misure lorde mensili stabilite dall'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Dal 1° gennaio al 30 giugno 1963 per il personale di cui al precedente articolo, sarà corrisposta un'ulteriore indennità integrativa nella misura dell'annessa tabella *B*.

Art. 3.

Nel bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e nello stato di previsione dell'entrata dello Stato per l'esercizio 1962-1963 sono introdotte le seguenti variazioni:

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Entrata:

Capitolo n. 1. — Provento per la fabbricazione e distribuzione dei tabacchi prodotti dal Monopolio, ecc. . . . . + L. 8.600.000.000

Spesa:

Capitolo n. 35. — Compera di tabacchi grezzi e lavorati, ecc. . . — L. 2.400.000.000

Capitolo n. 63. — Avanzo finanziario della gestione, ecc. . . . + L. 11.000.000.000

Stato di previsione dell'entrata dello Stato:

Capitolo n. 23. — Avanzo in gestione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ecc. . + L. 11.000.000.000

Art. 4.

Lo stanziamento di lire 6.000 milioni previsto per lo esercizio 1962-63 dall'articolo 47 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, è ridotto di lire 3.040 milioni.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63, si provvede con le disponibilità di cui ai precedenti articoli 3 e 4, con quelle derivanti dalla applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592 e per lire 2.500 milioni con corrispondente riduzione del capitolo 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

TABELLA A

INDENNITÀ DI STUDIO DAL 1° GENNAIO 1963

Coefficienti	Indennità mensile
220	13.930
260	15.790
309	18.690
402	23.995
450	27 720
522	31.160
580	34.620
700	46.195
800	55.160

TABELLA B

INDENNITÀ INTEGRATIVA DAL 1° GENNAIO AL 30 GIUGNO 1963

Coefficienti	Indennità mensile
220	1 470
260	2.410
309	2.940
402	4.145
450	3.780
522	5.380
580	5.980
700	2.805
800	840

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — GUI — LA MALFA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

LEGGE 21 febbraio 1963, n. 356.

Adeguamento delle pensioni dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa — e rispettive famiglie — già liquidate o da liquidarsi, sono aumentate nella misura del 45 per cento, con effetto dal 1° luglio 1963.

Art. 2.

All'onere di lire 1.400 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1963-64 si farà fronte con riduzione di pari importo del Fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso riguardante i provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — ANDREOTTI — TREMELLONI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

LEGGE 21 febbraio 1963, n. 357.

Decorrenza giuridica delle assunzioni in ruolo degli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, disposte dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, e di alcune categorie di insegnanti di educazione fisica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le assunzioni nei ruoli degli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, disposte nei limiti delle cattedre e dei posti determinati ai sensi del primo comma dell'articolo 19 e del settimo comma dell'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, numero 831, hanno effetto giuridico dal 1° ottobre 1962.

Art. 2.

Hanno effetto giuridico dal 1° ottobre 1962 anche le nomine degli insegnanti di educazione fisica iscritti nelle graduatorie dei concorsi previsti dal terzo comma dell'articolo 14 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, dall'articolo 7 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727, e dall'articolo unico della legge 28 aprile 1961, n. 400.

Gli iscritti nelle graduatorie di merito dei predetti concorsi saranno assunti in ruolo fino all'esaurimento di esse, utilizzando i posti disponibili e quelli non assegnati previsti dal decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 18 agosto 1962, di attuazione della legge 28 luglio 1961, n. 831, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 18 settembre 1962.

Art. 3.

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a bandire, entro il 31 dicembre 1963, con le modalità stabilite dalla legge 15 dicembre 1955, n. 1440, una speciale sessione di abilitazione alla quale potranno partecipare gli insegnanti di educazione fisica che alla data del bando siano in attività di servizio ed appartengano ad una delle seguenti categorie:

a) insegnanti che siano in possesso dell'attestato di idoneità conseguito a conclusione dei corsi di formazione professionale di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727, o di uno degli altri titoli validi ai sensi della stessa legge per l'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica con almeno 5 anni di servizio e qualifiche non inferiori a « buono »;

b) insegnanti in possesso del diploma rilasciato dagli Istituti superiori di educazione fisica, che abbiano riportato almeno la qualifica di « buono ». La qualifica è sostituita da apposito rapporto informativo del capo d'istituto qualora l'insegnante, per la brevità del servizio prestato, non sia stato qualificato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 21 febbraio 1963, n. 358.

Concessione di un assegno straordinario a vita, irriversibile, agli ex combattenti decorati di medaglia d'oro al valor militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Agli ex combattenti decorati di medaglia d'oro al valor militare, viventi, è concesso un assegno straordinario a vita, irriversibile, di lire 1.000.000 annue.

Art. 2.

L'assegno straordinario di cui al precedente articolo sostituisce, durante la vita del decorato, l'assegno annesso alla medaglia d'oro al valor militare, previsto dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1961, n. 212.

Art. 3.

Nei riguardi degli eredi del decorato resta fermo il diritto alla riversibilità dell'assegno di medaglia d'oro al valor militare, previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

Art. 4.

All'onere annuo previsto in lire 200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte per l'esercizio finanziario 1963-64, mediante uguale riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 146 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1962-63 e per i corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge ha effetto dal 1° giugno 1963.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — ANDREOTTI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 21 febbraio 1963, n. 359.

Agevolazioni finanziarie connesse con le integrazioni dei prezzi di prodotti industriali accordate sul bilancio dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è in facoltà del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per il tesoro, di dar corso, con o senza modifiche, ai reintegri a carico del bilancio dello Stato concessi dal sedicente governo della repubblica sociale italiana per i maggiori costi di merci di riconosciuta necessità ai fini dell'approvvigionamento del Paese, nei seguenti settori: minerali ferrosi e prodotti siderurgici, minerali e metalli non ferrosi, cuoi e pelli, prodotti chimici e petroliferi.

Art. 2.

Le liquidazioni conseguenti alle disposizioni di cui al precedente articolo, nonchè quelle dei reintegri concessi prima dell'8 settembre 1943 e non ancora in tutto o in parte liquidati concernenti gli stessi settori, sono fatte dal Ministero dell'industria e del commercio di concerto con il Ministero del tesoro, che provvede a disporne il pagamento.

Sui reintegri accordati non sono dovuti interessi per ritardato pagamento.

Art. 3.

Per i reintegri concessi si intendono quelli per i quali alla data del 1° luglio 1962 sia intervenuto accordo tra le Amministrazioni interessate circa l'oggetto e le modalità dell'intervento con particolare riferimento alla misura dell'integrazione statale, ovvero per i quali risulti firmata la relativa convenzione o siano state impartite all'ente incaricato dell'erogazione formali disposizioni circa le modalità del pagamento.

Art. 4.

Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano alle concessioni riguardanti materie prime o prodotti per i quali non risulti provato che sono stati

venduti a prezzi non superiori a quelli stabiliti dalla autorità e non hanno avuto una destinazione diversa da quella prescritta.

Le disposizioni stesse non si applicano neppure per le merci che, dopo l'8 settembre 1943 vennero destinate alle autorità germaniche ed alle provviste belliche del sedicente governo della repubblica sociale italiana tranne che dette merci siano state ottenute mediante violenza o minaccia.

Art. 5.

Per il reintegro del prezzo delle forniture, lavorazioni e provviste di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, che siano state ottenute con l'impiego di violenza o minaccia, gli interessati dovranno produrre le opportune attestazioni da parte delle autorità competenti ed ogni altro possibile documento probatorio inerente ai casi considerati dall'articolo 3.

I documenti probatori saranno sottoposti al Commissariato per la sistemazione dei contratti di guerra istituito con decreto-legge 25 marzo 1948, n. 674, il quale esprimerà il proprio parere sulla efficienza o meno della prova fornita.

Allo stesso Commissariato potranno altresì essere rimessé per il parere, le pratiche per le quali, a causa di distruzioni o smarrimenti determinati da eventi bellici, non si renda possibile all'interessato completare la documentazione prescritta ai fini del pagamento del reintegro.

Art. 6.

Nei casi in cui lo Stato abbia concesso l'integrazione di prezzo, con tale titolo specifico o nella forma di contribuzione o rimborsi, e l'intervento finanziario risulti, in tutto o in parte, non giustificato dal maggior costo del prodotto rispetto al prezzo di vendita, il concessionario è tenuto a restituire all'erario le somme ricevute oltre la misura necessaria.

Art. 7.

All'onere di lire 880.000.000 derivante dalla esecuzione della presente legge si farà fronte, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1960-61.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — COLOMBO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 21 febbraio 1963, n. 360.

Autorizzazione all'Ente nazionale di assistenza magistrale a concedere prestiti ai propri iscritti in deroga alle norme contenute nell'art. 3 della legge 29 giugno 1960, n. 656.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

In deroga alle norme contenute nell'articolo 3 della legge 29 giugno 1960, n. 656, e fermi restando i limiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, l'Ente nazionale di assistenza magistrale può concedere prestiti ai propri iscritti in misura pari a due mensilità di stipendio con recupero dei medesimi in non oltre 24 quote mensili consecutive a decorrere dal mese successivo a quello in cui viene effettuata la corresponsione del prestito.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 28 febbraio 1963, n. 361.

Attribuzione di un assegno mensile ai segretari comunali e provinciali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1962, ai segretari comunali e provinciali è attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio.

L'assegno è a carico rispettivamente dei Comuni e delle Province.

Art. 2.

L'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, è soppresso nei confronti di coloro cui è applicabile l'articolo 1 della presente legge.

Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui al precedente comma viene soppresso, l'eventuale differenza fra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 30 giugno 1962 e quella dell'assegno mensile di cui alla presente legge va riassorbita per effetto degli aumenti di quest'ultimo assegno per progressione di carriera.

Art. 3.

La corresponsione dell'assegno mensile di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre carriere, salvo che non debba essere ripristinato nella stessa o in altra misura in relazione alla nuova posizione di stato.

Per il personale fruente dell'assegno di cui alla presente legge che venga a trovarsi in una delle posizioni di stato previste dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, l'assegno medesimo è mantenuto per intero, mentre l'analogo assegno eventualmente dovuto in dipendenza di tali posizioni di stato è corrisposto per la sola eccedenza.

Art. 4.

L'assegno di cui al precedente articolo è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio ed è sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.

Art. 5.

L'ultimo comma dell'articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è modificato come segue:

« La quota massima dei diritti di segreteria annualmente spettante ai segretari comunali e provinciali è commisurata al trentacinque per cento dello stipendio e degli assegni per carichi di famiglia percepiti dai segretari stessi ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — TAVIANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 2 marzo 1963, n. 362.

Modifiche con integrazioni alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, riguardante la costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di 5 miliardi di lire, a favore del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia, di cui all'articolo 1 della legge 18 ottobre 1955, n. 908.

Art. 2.

I finanziamenti per la costruzione di alloggi di tipo popolare di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 18 ottobre 1955, n. 908, possono essere concessi per un importo complessivo non superiore a 6 miliardi di lire, aumentato dell'ammontare dei rientri per capitale ed interessi sui finanziamenti stessi.

Art. 3.

I finanziamenti accordati ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, per la formazione delle scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione, non potranno superare il 20 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei progetti finanziati.

Art. 4.

Alla spesa derivante dell'applicazione dell'articolo 1 della presente legge si provvede con corrispondente riduzione del fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, di cui al capitolo n. 610 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI — BOSCO — LA MALFA — TRABUCCHI — COLOMBO — SULLO — MACRELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 2 marzo 1963, n. 363.

Concessione alla Repubblica somala di un contributo a pareggio del bilancio per l'anno 1962.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' accordato alla Repubblica somala un contributo di lire 2.170.000.000 per il pareggio del proprio bilancio per l'anno 1962.

Art. 2.

All'onere di lire 2.170.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — LA MALFA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

LEGGE 2 marzo 1963, n. 364.

Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o dal servizio continuativo e temporaneo dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cessano dal servizio quando abbiano raggiunto i seguenti limiti di età:

marescialli di 1ª, 2ª e 3ª classe	anni 57
brigadieri	» 56
vice brigadieri	» 55
vigili scelti e vigili	» 53

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — TAVIANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

LEGGE 2 marzo 1963, n. 365.

Contributo per gli anni 1960, 1961 e 1962 all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East - U.N.R.W.A.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di lire 150 milioni quale contributo straordinario complessivo per gli anni 1960, 1961 e 1962 a favore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (U.N. R.W.A.).

Art. 2.

All'onere di lire 150 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1961-62.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

LEGGE 5 marzo 1963, n. 366.

Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La laguna di Venezia è costituita dal bacino demaniale marittimo di acqua salsa che si estende dalla foce del Sile (conca del Cavallino) alla foce del Brenta (conca di Brondolo) ed è compreso fra il mare e la terraferma.

Essa è separata dal mare da una lingua naturale di terra fortificata per lunghi tratti artificialmente, in cui sono aperte tre bocche o porti, ed è limitata verso terraferma da una linea di confine marcata da appositi cippi o pilastri di muro segnati con numeri progressivi.

Tale linea delimita il territorio lagunare nel quale debbono essere osservate le norme e prescrizioni contenute nella presente legge a salvaguardia della laguna.

Art. 2.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Magistrato alle acque procederà alla ricognizione dell'attuale tracciato della conterminazione lagunare e, sentito il proprio Comitato tecnico amministrativo nonchè la Direzione marittima e l'Intendenza di finanza territorialmente competenti, ne proporrà al Ministero dei lavori pubblici le modifiche ritenute necessarie.

Il nuovo tracciato della conterminazione lagunare sarà approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Le successive modifiche del perimetro lagunare che si renderanno in seguito necessarie verranno proposte e approvate con le modalità previste dai commi precedenti.

La determinazione e l'aggiornamento della conterminazione lagunare dovranno salvaguardare, non solo la laguna, ma anche la officiosità delle bocche portuali, cioè il porto lagunare di Venezia, classificato nella 1ª categoria dei porti nazionali con regio decreto 30 luglio 1888, n. 5629. In sede di detta determinazione si provvederà alla distinzione dei canali marittimi.

Il Magistrato alle acque rileverà il perimetro di tutte le isole e delle zone recinte comprese nell'ambito della laguna, come sopra determinato.

Art. 3.

Al Magistrato alle acque spettano la sorveglianza sull'intera laguna e la disciplina di tutto quanto abbia attinenza con il mantenimento del regime lagunare.

Tutti gli Enti pubblici e privati, ivi compreso l'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Venezia, dovranno ottenere, prima di eseguire escavi od opere di qualsiasi natura entro il perimetro lagunare, il nulla-osta del Magistrato alle acque.

Per i lavori di manutenzione da parte dell'Ufficio del genio civile per le opere pubbliche è sufficiente il preventivo avviso al Magistrato alle acque.

Art. 4.

La navigazione nella laguna di Venezia è sottoposta alla giurisdizione del Magistrato alle acque, esclusi i canali marittimi e le zone di competenza dell'Amministrazione marittima.

In detti canali e zone la navigazione è regolata dalle norme vigenti in materia di polizia marittima e portuale, e, nella rimanente laguna, da quelle che disciplinano la navigazione interna.

Il Magistrato alle acque provvederà all'esecuzione di tutte le opere necessarie al mantenimento dei canali di navigazione, esclusi i canali marittimi. A questi ultimi, nonchè agli ambiti portuali, provvederà l'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Venezia.

Art. 5.

Per l'adempimento delle funzioni demandategli dalla presente legge il Magistrato alle acque si varrà anche dell'opera del Genio civile di Venezia il quale, agli effetti delle presenti norme, estende la sua giurisdizione su tutta la laguna, anche sulla parte compresa nelle circoscrizioni provinciali limitrofe.

Per la parte marittima il Magistrato alle acque si varrà anche dell'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Venezia e potrà, pertanto, ai sensi dello articolo 4, ultimo comma, della legge 5 maggio 1907 n. 257, e successive modificazioni, chiamare a partecipare alle sedute del Comitato tecnico amministrativo, con voto consultivo, l'ingegnere capo dell'Ufficio stesso.

Art 6.

Nei canali, siano essi navigabili o no, è proibito erigere traverse, pescaie od altro impedimento, sotto o fuor d'acqua, mobile o stabile, di qualunque natura e dimensione esso sia, senza preventiva autorizzazione del Magistrato alle acque o dell'autorità marittima, secondo le rispettive competenze.

Art. 7.

Oltre alle acque dolci, siano di fiume o di scolo, che entrano attualmente in laguna o per non essere mai state divertite da essa, o per esservi state condotte con apposite concessioni, è vietato introdurne altre, siano torbide o chiare, senza un'apposita concessione del Magistrato alle acque il quale sentito il parere del medico provinciale, e salva l'osservanza delle norme sulle derivazioni delle acque pubbliche, prescriverà gli oneri da imporre al concessionario nei riguardi igienici e idraulici, per rendere la concessione il più possibile innocua alla laguna.

Lo scarico delle acque che attualmente si versano in laguna dovrà essere gradualmente sistemato nei riguardi idraulici ed igienici, sentito il parere del medico provinciale.

Art. 8.

Le opere di ogni genere e natura che vengano a modificare il perimetro di conterminazione lagunare, non potranno essere eseguite, se non sia preventivamente intervenuto il decreto ministeriale con il quale viene approvato il nuovo perimetro lagunare ai sensi dello articolo 2 della presente legge.

All'interno della conterminazione lagunare il Magistrato alle acque è autorizzato a rilasciare nulla-osta nel caso di richiesta di modifiche riconosciute dallo stesso non sostanziali; per le modifiche riconosciute di carattere sostanziale, si applicano le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 9.

Qualora il Magistrato alle acque ritenga necessario destinare alla libera espansione della marea alcune aree nell'interno o ai margini del perimetro lagunare, esso procede alle occorrenti espropriazioni per pubblica utilità, oppure, ove ne sia il caso, all'affrancazione da eventuali diritti esistenti sulle aree medesime.

Nulla è dovuto se la modifica al perimetro lagunare è avvenuta per cause naturali.

Art. 10.

E' vietato di scaricare o disperdere in qualsiasi modo rifiuti o sostanze che possono inquinare le acque della laguna.

Entro l'ambito lagunare non possono esercitarsi industrie che refluiscano in laguna rifiuti atti ad inquinare o intorbidire le acque. Chi eserciti o intenda esercitare tali industrie è tenuto ad adottare idonei dispositivi di depurazione secondo le prescrizioni che saranno date dal Magistrato alle acque nell'atto di concessione, sentita la autorità sanitaria.

Per la concessione di scarichi di acque industriali nei canali di navigazione marittima, oltre il parere dell'autorità sanitaria, deve essere sentito il parere della autorità marittima.

Art. 11.

Qualora, per l'esercizio di officine, cantieri, depositi e simili, si renda impossibile, entro e fuori gli abitati, evitare interrimenti presso gli approdi e nei tronchi di canale fronteggianti, o sulle prossime zone lagunari, i proprietari conduttori ed esercenti sono obbligati in solido:

a) a preavvertirne il Magistrato alle acque, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;

b) a provvedere in ogni caso almeno una volta l'anno, salvo termini più brevi imposti dal Magistrato alle acque, a far sgombrare il canale o la zona lagunare dagli interrimenti suddetti, trasportando le materie alle pubbliche sacche.

Ricevuto il preavviso di cui sopra, il Magistrato alle acque farà depositare una congrua cauzione a garanzia degli indicati obblighi per le spese occorrenti alla esecuzione di ufficio nel caso di inadempienza.

Ove il carico o lo scarico abbia recato danno alle rive o agli approdi, i proprietari conduttori ed esercenti sono obbligati in solido a ripararlo salva, in caso di inadempienza, la esecuzione di ufficio da parte del Magistrato alle acque.

Art. 12.

Le disposizioni stabilite dai regolamenti municipali riguardanti la manutenzione e la disciplina dei canali e rivi in consegna ai Comuni devono uniformarsi alle disposizioni della presente legge.

I Comuni stessi dovranno però rendere edotto l'Ufficio del genio civile di ogni scavo che sarà da essi intrapreso nei rivi e canali in loro consegna.

Il trasporto e la cernita delle materie provenienti dalla spazzatura delle strade e delle abitazioni deve avvenire sotto l'osservanza delle norme igieniche, escludendo in ogni caso l'immissione di dette materie nelle acque lagunari.

Art. 13.

E' vietato gettare in qualunque punto della laguna, e specialmente nei suoi canali, o di lasciarvi cadere, materie di qualunque specie anche se galleggianti.

Salvo quanto disposto dall'articolo 14, lo scarico in mare di materiali provenienti dall'ambito lagunare, dev'essere effettuato a distanza stabilita dal Magistrato alle acque, di concerto con la competente capitaneria di porto, in modo da impedire il ritorno delle materie in laguna e gli interrimenti alle foci.

Art. 14.

Chiunque intraprenda la esecuzione dei lavori, con trasporto di materie di rifiuto, è obbligato a darne preavviso, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Genio civile, per l'occorrente vigilanza: al preavviso sono tenuti in solido l'esecutore e il committente dei lavori.

Art. 15.

Le materie di rifiuto, qualora non depositate in orti, cortili, piazze e simili devono essere deposte nelle apposite sacche costruite e mantenute dal Magistrato alle acque oppure date in concessione ai privati in deroga all'articolo 13 della presente legge.

Art. 16.

Per le materie che devono trasportarsi nelle pubbliche sacche, ovvero in altri luoghi, in caso di speciale concessione, deve sempre essere conosciuto il carico che ha la barca quando si mette in viaggio, in modo da poterne fare il riscontro nel luogo del deposito ed assicurarsi che le materie da trasportare non siano andate disperse nel percorso.

Art. 17.

Se il sito dello scarico non sia una pubblica sacca, ma un luogo dove gli interessati abbiano ottenuto di poter trasportare materiale come all'articolo 15, le somme da corrispondersi all'agente delegato dal Genio civile per la sorveglianza gravano su chi fa lo scarico. Il relativo importo dovrà venire preventivamente versato su apposito conto speciale presso la Tesoreria dello Stato.

Art. 18.

Tutte le barche cariche di materiale di rifiuto dovranno circolare nell'interno della laguna munite della apposita bolletta.

Dal tramonto all'alba non potranno circolare se non con apposita autorizzazione dell'Ufficio del genio civile.

Art. 19.

A chiunque occorra prelevare dalla laguna sabbia, fango ed altre materie, per interrimenti di carattere provvisorio, come per la costruzione di casseri, ture di asciugamento e simili, nonchè estrarre argille o torbe dal fondo lagunare, anche se di pertinenza privata, a qualsiasi uso debbano servire, l'autorizzazione è data dal Magistrato alle acque sotto la disciplina delle presenti norme, e con l'indicazione del sito e della estensione delle cave di prestito.

Cessato l'uso, l'interrimento artificiale deve essere disfatto interamente, riportando le materie dove viene prescritto.

Compiuta l'estrazione di argille e torbe, le materie non utilizzabili escavate ed ammonticchiate intorno alle cave devono essere rimesse nelle cave stesse.

Art. 20.

E' vietata la discarica in laguna delle acque di lavaggio delle petroliere. Il carico e lo scarico della zavorra delle navi e dei natanti e qualsiasi dispersione nella laguna di liquidi o di sostanze solide trasportati da navi o natanti devono essere autorizzati dall'Ufficio del genio civile o dalle capitanerie di porto per le zone di rispettiva competenza, su presentazione di apposita domanda nella quale deve essere indicata la località di prelevamento o di deposito delle materie.

Art. 21.

Sono vietati i dissodamenti e le piantagioni di qualunque specie entro il perimetro lagunare, eccettuate le isole, senza il nulla-osta del Magistrato alle acque.

Art. 22.

Gli argini di conterminazione lagunare sono considerati pertinenze del Demanio marittimo, ai sensi dell'articolo 29 del Codice della navigazione.

Le disposizioni che provvedono alla tutela degli argini pubblici si estendono agli argini di conterminazione lagunare.

Art. 23.

Lo sfalcio delle erbe dei terreni sia privati che demaniali, siti entro il perimetro lagunare, dev'essere autorizzato dall'Ufficio del genio civile.

Art. 24.

La pesca nella laguna di Venezia è soggetta, oltre che alle norme vigenti sulla pesca in genere, a quelle previste dal capo IV del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1853, convertito in legge 7 gennaio 1937, n. 191, in quanto compatibili con la presente legge. Sono fatte salve le limitazioni di carattere igienico contenute nei regolamenti locali.

La pesca stabile si esegue entro le valli da pesca arginate e individuate a termini dell'articolo 2.

Art. 25.

Tutte le opere, arginature, chiaviche, fatte in fregio o all'interno del perimetro lagunare devono essere autorizzate dal Magistrato alle acque, ivi comprese la regolazione e le derivazioni di acqua marina.

Art. 26.

I contravventori alle norme della presente legge sono puniti con l'ammenda fino a lire 300.000, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Art. 27.

L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge è demandato, oltre che agli ufficiali ed agli agenti della polizia giudiziaria, ai vigili comunali, al personale tecnico del Genio civile, Servizio generale, Servizio idrografico e opere marittime, nonchè agli ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 1235 del Codice della navigazione.

Art. 28.

Per le contravvenzioni alle presenti norme che alterino lo stato delle cose è in facoltà del presidente del Magistrato alle acque, inteso l'Ufficio del genio civile e, quando sussistano ragioni di competenza, anche la autorità militare e quella marittima, di ordinare la riduzione al primitivo stato, o effettuare scavi di compenso, stabilendo il termine in cui tali lavori devono essere compiuti.

Scorso inutilmente il termine stabilito, i lavori sono eseguiti, per conto dell'interessato, dall'Ufficio del genio civile.

In caso d'urgenza il presidente del Magistrato alle acque, può, nella stessa ordinanza di cui al primo comma di questo articolo, disporre che i lavori siano immediatamente eseguiti d'ufficio.

Per il rimborso delle spese sostenute dall'Erario, nelle ipotesi previste dal secondo e dal terzo comma del presente articolo, si applica l'articolo 378 della legge sui lavori pubblici.

Art. 29.

La concessione dei beni demaniali marittimi compresi nell'interno della conterminazione lagunare rimane affidata al Magistrato alle acque in tutta la laguna, escluse le zone portuali di competenza dell'autorità marittima, secondo gli speciali accordi già stabiliti o da stabilirsi.

Art. 30.

Le disposizioni della presente legge sono applicabili, relativamente alle zone ed agli uffici di rispettiva pertinenza, alla laguna di Marano-Grado.

La laguna di Marano-Grado è costituita dal bacino demaniale marittimo d'acqua salsa che si estende dalla foce del Tagliamento alla foce del canale Primero ed è compresa fra il mare e la terraferma.

Art. 31.

Le norme previste dal regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1853, convertito in legge 7 gennaio 1937, n. 191, sono abrogate, fatta eccezione per quelle contenute nel capo IV sull'esercizio della pesca in laguna, secondo quanto disposto dal precedente articolo 24.

Le norme della presente legge sostituiscono quelle della legge sopra indicata, nelle citazioni che figurano nel Codice della navigazione (articolo 1269) e nel relativo regolamento per la navigazione marittima (articolo 515).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — SULLO — TRABUCCHI — IERVOLINO — MACRELLI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

LEGGE 5 marzo 1963, n. 367.

Modifiche alle norme previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

All'articolo 3, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente:

« *e*) agli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa ».

Art. 3.

All'articolo 4, primo comma, dopo le parole « civili di guerra », sono inserite le seguenti: « e alla compatibilità dello stato fisico degli stessi con le mansioni loro affidate all'atto dell'assunzione presso le imprese private ».

Art. 4.

All'articolo 5, sono aggiunti i seguenti commi:

« Nel detto ruolo, ai fini previsti dagli articoli 9, 10 e 14 della presente legge, sarà fatta particolare menzione degli amputati dell'arto superiore o inferiore, ascritti alle categorie seconda, terza e quarta della tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Gli invalidi che aspirano ad essere avviati al lavoro alle dipendenze altrui, in forza della presente legge, devono iscriversi nel ruolo provinciale di cui al primo comma del presente articolo ».

Art. 5.

All'articolo 6, il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1) il libretto di pensione di guerra o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione del-

la pensione. Qualora dai detti documenti non sia possibile desumere la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la voce dell'invalidità da cui è colpito, l'interessato dovrà presentare anche il modello 69 oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità agli effetti della liquidazione della pensione di guerra ».

Art. 6.

All'articolo 7, quarto comma, dopo le parole: « dal Ministro competente », sono aggiunte le seguenti: « sarà invece nominato dal prefetto quando si tratti di assunzione dell'invalido presso Enti locali, a termini dell'articolo 9 ».

Art. 7

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« Nell'ammissione agli ultimi posti di ruolo che sono o che si rendessero vacanti nelle Amministrazioni dello Stato, nelle Amministrazioni provinciali e comunali, nelle Aziende municipalizzate, negli Enti pubblici in genere e negli istituti soggetti a vigilanza governativa, fermi restando i diritti agli impieghi civili concessi ai sottufficiali dalle vigenti disposizioni e quelli spettanti agli impiegati che saranno messi in disponibilità per riduzione di organico, dovrà essere data la precedenza agli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, che posseggano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione dei posti medesimi.

Qualora si tratti di posti delle carriere direttive e di concetto o parificati da assegnarsi per concorso, gli invalidi di guerra che abbiano conseguito l'idoneità verranno inclusi tra i vincitori sino a che non sia stata raggiunta la proporzione di un invalido di cui all'articolo 1 per ogni dieci posti di organico o frazione, anche se di due soltanto, e di un invalido di cui all'articolo 2 per ogni venti posti di organico o frazione, anche se di due soltanto.

I posti iniziali delle carriere esecutive e di quelle del personale ausiliario saranno conferiti senza concorso nella proporzione rispettivamente del 10 per cento e del 30 per cento dei posti di organico per gli invalidi di cui all'articolo 1 e nella proporzione del 5 per cento e del 15 per cento per gli invalidi di cui all'articolo 2, con le modalità che saranno fissate nel regolamento per l'applicazione della presente legge. Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.

Eguale precedenza sarà data agli invalidi nell'ammissione ai posti non di ruolo eccezionalmente ancora esistenti presso le Amministrazioni di cui al presente articolo.

Nelle assunzioni ai posti iniziali delle carriere esecutive e a quelli delle carriere ausiliarie, i mutilati di cui al secondo comma dell'articolo 5 della presente legge hanno diritto di precedenza sugli altri invalidi di guerra, nell'ambito delle rispettive categorie previste dagli articoli 1 e 2 e compatibilmente con le mansioni cui essi dovranno essere adibiti.

Qualsiasi provvedimento che si riferisca ad assunzioni di personale valido presso le Amministrazioni e gli Enti di cui al primo comma del presente articolo, non potrà ottenere la prescritta esecutorietà se i competenti organi di controllo o di vigilanza non abbiano formalmente dichiarato nel provvedimento stesso che il medesimo è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi con la presente legge.

I provvedimenti di assunzione del personale presso le Amministrazioni e gli Enti indicati nel primo comma non conformi alle disposizioni del presente articolo, possono essere impugnati per l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale, su istanza sia dei singoli invalidi iscritti come disoccupati presso le rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi, che dell'Opera stessa, o dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra; può ugualmente adirsi tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale anche in caso di diniego di assunzione degli invalidi interessati.

Per gli invalidi di guerra che debbono assumersi in virtù del presente articolo il limite di età per l'ammissione agli impieghi è protratto fino al compimento del 55° anno ».

Art. 8.

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Le Amministrazioni dello Stato sono tenute ad occupare senza concorso, operai invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2, rispettivamente nella proporzione del 6 e del 3 per cento, in relazione al contingente di ciascuna delle categorie e nei limiti delle vacanze. E', tuttavia, richiesto l'accertamento dell'idoneità professionale, mediante apposita prova, per gli aspiranti all'assunzione della prima e seconda categoria.

Nel numero degli operai validi si calcola anche il personale femminile.

Le stesse percentuali si applicano anche in rapporto agli operai assunti, in via eccezionale, con contratto di diritto privato.

Le disposizioni di cui ai precedenti comma sono estese al personale operaio di ruolo e non di ruolo degli Enti pubblici.

Il limite massimo di età per l'assunzione degli invalidi di guerra è, in ogni caso, quello previsto dall'ultimo comma del precedente articolo ».

Art. 9.

All'articolo 11, primo comma, dopo le parole: « Enti pubblici a carattere nazionale », sono inserite le seguenti: « o interprovinciale ».

Art. 10.

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni dell'articolo 9 non si applicano al personale dei servizi attivi delle Ferrovie dello Stato e dei servizi pubblici di trasporto in concessione od esercitati da Enti pubblici locali.

Fermi restando i limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni, le ammissioni di invalidi in tali servizi sono limitate alle qualifiche ed alle percentuali indicate nella seguente tabella:

	Percentuale invalidi di guerra di cui all'art. 1	Percentuale invalidi di guerra di cui all'art. 2
Categorie di impiego nelle Ferrovie dello Stato:		
manovali (per funzioni di inservienti chiamatori, ecc.) . . .	6%	3%
cantonieri (per servizi accessori)	6%	3%
operai qualificati	6%	3%

Categorie di impiego nei servizi pubblici dei trasporti in concessione:	Percentuale invalidi di guerra di cui all'art. 1	di cui all'art. 2
guardie e custodi in genere delle stazioni	10%	5%
portieri	30%	15%
inservienti	30%	15%
manovali (per funzioni di custodi, fattorini, chiamatori, ecc.)	6%	3%
cantonieri (per servizi accessori)	6%	3%
operai ed aiutanti operai	6%	3%

I servizi pubblici di trasporto in concessione, di cui al presente articolo, si intendono su ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna, autolinee, filovie, funicolari e funivie ».

Art. 11.

All'articolo 13, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Nei concorsi a posti di notaio gli invalidi di guerra che abbiano conseguito l'idoneità verranno inclusi fra i vincitori fino a che non sia stata raggiunta la proporzione di un invalido di cui all'articolo 1 per ogni dieci posti messi a concorso o frazione, anche se di due soltanto, e di un invalido di cui all'articolo 2, per ogni venti posti messi a concorso o frazione, anche se di due soltanto. Tale norma si applica dopo l'entrata in vigore della presente legge ».

Art. 12.

All'articolo 14, secondo comma, le parole: « 3 per cento del personale maschile », sono sostituite dalle seguenti: « 6 per cento del personale maschile ».

Inoltre, è aggiunto il seguente comma:

« Nel limite percentuale di posti dovuti ai sensi del presente articolo, saranno riservati ai minorati di guerra almeno la metà dei posti disponibili di custodi, portieri, magazzinieri, ascensoristi, addetti alla vendita dei biglietti nei locali di pubblico spettacolo (cinema, teatri, sale di concerti, ecc.), guardiani di parcheggi per vetture, guardiani di magazzini o che comportino mansioni analoghe. Nell'assegnazione di detti posti dovrà essere data la precedenza agli amputati di cui al secondo comma dell'articolo 5 della presente legge ».

Art. 13.

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« I privati datori di lavoro che sono tenuti in virtù della presente legge ad occupare invalidi di guerra dovranno rivolgere le richieste alle rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

E' ammessa la richiesta nominativa per i lavoratori di concetto e per il personale destinato a posti di fiducia connessi con la vigilanza, la custodia della sede di opifici, cantieri, o comunque di beni dell'azienda, nonchè per i qualificati e specializzati di cui al terzo comma, lettera *b*), e al penultimo comma dell'articolo 14 della legge 29 aprile 1949, n. 264, eventualmente disponibili nel ruolo degli aspiranti al collocamento ».

Art. 14.

All'articolo 18, i commi secondo, terzo e quarto sono sostituiti dal seguente:

« Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, valutata in ogni singola Provincia l'entità numerica dei mutilati ed invalidi disoccupati e le locali possibilità di occupazione, può, dopo aver udito il parere dell'Opera invalidi, eccezionalmente autorizzare, su loro motivata e documentata richiesta, le imprese private che svolgono la propria attività in più di una Provincia ad assumere nella Provincia o nelle Provincie indicate nella richiesta stessa un numero di mutilati ed invalidi superiore a quello prescritto, portando l'eccedenza a compenso del minor numero di minorati assunti nelle altre ».

Art. 15.

L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

« Ai mutilati ed invalidi occupati a norma della presente legge deve essere usato il normale trattamento economico giuridico e normativo.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 2118 e 2119 del Codice civile, i mutilati ed invalidi di cui alla presente legge possono essere licenziati quando a giudizio del Collegio medico provinciale di cui all'articolo 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, integrato ai sensi del terzo comma dell'articolo 7 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, sia accertata, su richiesta dell'imprenditore o dell'invalido interessato, la perdita di ogni capacità lavorativa o aggravamento di invalidità tale da determinare pregiudizio alla salute ed incolumità delle persone nonchè alla sicurezza degli impianti.

Per i posti residui comunque vacanti, la richiesta di sostituzione delle unità invalide mancanti deve essere inoltrata al competente organo del collocamento entro cinque giorni dal verificarsi delle vacanze ».

Art. 16.

All'articolo 22, primo comma, sono soppresse le parole: « non provvedono a ciò direttamente o », e dopo le parole: « sono puniti » viene aggiunto il seguente inciso: « previa diffida a regolarizzare ».

Art. 17.

All'articolo 23, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il prefetto, sentito il parere del Consiglio direttivo di cui all'articolo 4 della presente legge, determina con decisione definitiva, entro 15 giorni dalla ricezione dei verbali, l'ammontare della somma dovuta dal contravventore, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dagli articoli 17 e 22 predetti, con facoltà di ridurre l'importo fino alla metà ma comunque non al disotto dei limiti minimi stabiliti dagli stessi articoli 17 e 22 ».

All'ultimo comma del predetto articolo sono aggiunte le seguenti parole: « non oltre sessanta giorni dalla scadenza di tale termine ».

Art. 18.

L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

« Le Camere di commercio al 1° gennaio e al 1° luglio di ciascun anno, comunicheranno alle rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi di guerra, in rapporto alle disposizioni della legge 3 giugno 1950, n. 375, l'elenco delle ditte, imprese o istituti operanti nel territorio di rispettiva giurisdizione e informeranno le stesse della cessazione di ditte, imprese o istituti già esistenti ».

Art. 19.

L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

« Contro i privati datori di lavoro contravventori alle disposizioni della presente legge per le quali non siano state previste apposite sanzioni si applica l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000 ».

Art. 20.

E' abrogata qualsiasi norma statutaria di Enti pubblici che sia incompatibile con l'applicazione della presente legge.

Le modifiche necessarie per il coordinamento del vigente regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, con la presente legge saranno disposte entro un anno con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Resta fermo che, per quanto non disciplinato dalla legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio, valgono, in quanto applicabili, le norme della presente legge, del regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, e delle successive modifiche ed integrazioni.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — BERTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1963, n. 368.

Distacco delle frazioni di Samprugnano, Petricci e Rocchette del comune di Roccalbegna, Cellena del comune di Santa Fiora e Catabbio del comune di Manciano e loro costituzione in comune autonomo con la denominazione di « Semproniano » (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le istanze in data 16, 17 aprile, 6, 8, 13, 20 maggio, 9 giugno, 22 agosto, 16, 17, 30, 31 ottobre, 13, 27 novembre, 11, 14 dicembre 1955, 3, 10 marzo, 13, 14 ottobre, 15, 23 dicembre 1956 e 3, 16 settembre, 24, 27 ottobre 1958, con le quali le rispettive maggioranze qualificate dei contribuenti delle frazioni Samprugnano, Petricci e Rocchette del comune di Roccalbegna, Cellena del comune di Santa Fiora e Catabbio del comune di Manciano (Grosseto) hanno chiesto che le frazioni medesime siano costituite in Comune autonomo con capoluogo in Samprugnano e con la denominazione di « Semproniano »;

Viste le deliberazioni: del Consiglio comunale di Roccalbegna in data 9 marzo 1957, n. 5, ed in data 24 settembre 1958, n. 61; della Giunta municipale in data 18 febbraio 1960, n. 41, e del Consiglio comunale di Santa Fiora in data 14 aprile 1957, n. 45, ed in data 13 marzo 1960, n. 81; della Giunta municipale in data 20 ottobre 1958, n. 776, e del Consiglio comunale di Manciano in data 9 maggio 1957, n. 33, ed in data 30 dicembre 1958, n. 81; del Consiglio provinciale di Grosseto in data 26 ottobre e 9 novembre 1957, numeri 184 e 202, in data 29 settembre 1958, n. 171, ed in data 12 marzo 1960, n. 8, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere espresso dalla Prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 2 novembre 1960, numero 1993;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Le frazioni Samprugnano, Petricci e Rocchette di Roccalbegna, Cellena di Santa Fiora e Catabbio di Manciano, in provincia di Grosseto, sono costituite in Comune autonomo con capoluogo in Samprugnano, con la denominazione di « Semproniano » e con la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto della provincia di Grosseto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Roccalbegna, Santa Fiora e Manciano ed il costituito comune di Semproniano, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso i comuni di Roccalbegna, Santa Fiora e Manciano.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici, secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nello art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.

Al personale in servizio presso i comuni di Roccalbegna, Santa Fiora e Manciano, che sarà inquadrato negli organici del comune di Semproniano, sarà mantenuto *ad personam* il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1963

SEGNI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 166, foglio n. 61. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1963, n. 369.

Modifiche allo statuto della Banca d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, con il quale venne approvato lo statuto della Banca di Italia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, con il quale lo stesso statuto venne modificato;

Vista la legge 12 dicembre 1962, n. 1715, con la quale viene elevato di uno il numero dei consiglieri facenti parte del Consiglio superiore della Banca d'Italia, da nominarsi dall'Assemblea generale dei partecipanti presso la sede della Banca in Cagliari;

Vista la deliberazione adottata dall'assemblea generale straordinaria dei partecipanti della Banca d'Italia in data 22 settembre 1960;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Allo statuto della Banca d'Italia, Istituto di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'art. 2, comma terzo, è aggiunta la parola « Cagliari » dopo la parola « Bologna »;

all'art. 17, comma primo, il numero « 12 » è sostituito con il numero « 13 »;

allo stesso art. 17, comma terzo, le parole « per un terzo in ciascun anno » sono sostituite con le parole « in ragione di quattro per il primo ed il secondo anno e di cinque per il terzo anno »;

gli articoli 59 e 60 sono soppressi;

all'art. 63, comma primo, dopo le parole « devono essere » sono aggiunte le parole « cittadini italiani e »;

al medesimo art. 63 il comma secondo è soppresso.

In dipendenza della soppressione degli articoli 59 e 60 che costituiscono il titolo V dello statuto, gli articoli dal 61 al 68 assumono la numerazione dal 59 al 66 e il titolo VI diventa il titolo V.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1963
Atti del Governo, registro n. 167, *foglio n.* 18. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1963, n. 370.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Agostino Vescovo, Confessore e Dottore, in località Marina del comune di Città Sant'Angelo (Pescara).

N. 370. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Penne-Pescara in data 15 settembre 1962, integrato con tre dichiarazioni del 26 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Agostino Vescovo, Confessore e Dottore, in località Marina del comune di Città Sant'Angelo (Pescara).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1963
Atti del Governo, registro n. 165, *foglio n.* 112. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1963, n. 371.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Francesco d'Assisi, in contrada Guarenna del comune di Casoli (Chieti).

N. 371. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Chieti in data 25 dicembre 1946, integrato con tre dichiarazioni di cui due in data 10 maggio 1962 e una del 25 agosto 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Francesco d'Assisi, in contrada Guarenna del comune di Casoli (Chieti).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1963
Atti del Governo, registro n. 165, *foglio n.* 113. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1963, n. 372.

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia Francescana di Calabria dei Frati Minori Conventuali, con sede in Castrovillari (Cosenza).

N. 372. Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia Francescana di Calabria dei Frati Minori Conventuali, con sede in Castrovillari (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1963
Atti del Governo, registro n. 165, *foglio n.* 117. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1963, n. 373.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del SS. Nome di Maria, sita in frazione Fornaci del comune di Barga (Lucca).

N. 373. Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del SS. Nome di Maria, sita in frazione Fornaci del comune di Barga (Lucca).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1963
Atti del Governo, registro n. 165, *foglio n.* 119. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1963, n. 374.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Anna Matrona, sita nella frazione San Martino del comune di Bareggio (Milano).

N. 374. Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Anna Matrona, sita nella frazione San Martino del comune di Bareggio (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 118. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1963, n. 375.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della Beata Vergine Maria, in località Tiria del comune di Palmas Arborea (Cagliari).

N. 375. Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Oristano in data 15 agosto 1960, integrato con dichiarazione del 28 gennaio 1962, relativo alla erezione della Parrocchia della Beata Vergine Maria, in località Tiria del comune di Palmas Arborea (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 115. — VILLA

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 12 marzo 1963, n. 180 « Incentivi a favore delle medie e piccole industrie dell'artigianato, nonchè variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1962-63 », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 14 marzo 1963, alla pag. 1341, seconda colonna, settima riga, la cifra di *L. 1.436.232.720*, relativa al Capitolo 453-*bis* (di nuova istituzione) deve intendersi sostituita da quella di *L. 1.436.232.760*.

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1962.

Determinazione dei valori, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio della serie di francobolli celebrativi della Campagna mondiale per eradicazione della malaria.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1962, n. 927, con il quale è stata autorizzata tra l'altro l'emissione di una serie di francobolli celebrativi della Campagna mondiale per la eradicazione della malaria;

Decreta:

Art. 1.

La serie di francobolli di cui alle premesse è composta di due valori, nei tagli da L. 30 e 70.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro; formato carta: mm. 25 x 31, formato stampa: mm. 22 x 28; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri.

La vignetta, unica per i due valori, poggia sul lato corto del formato e si staglia con un filetto sul bianco-carta dello spazio riservato alla perforazione. Essa riproduce, nella parte superiore, il globo — simbolo della cooperazione mondiale — e, nella parte inferiore, l'anofele vettrice della malaria attaccata dal bastone di Esculapio (che termina con una punta di lancia), simbolo della lotta universale contro la malaria. La leggenda « IL MONDO UNITO CONTRO LA MALARIA » corre lungo i due lati di sinistra e di destra. Il valore è a sinistra in basso, la dizione « POSTE ITALIANE » corre lungo il lato di base. Tutti gli elementi componenti la vignetta spiccano sopra il fondo in negativo con contorno scuro.

Colori: L. 30 viola, L. 70 blu.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1963 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1964.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1962

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CORBELLINI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1963
Registro n. 09 Uff. risc. poste e tel., foglio n. 242. — ANSALONE

(2158)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1963.

Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Veroli (Frosinone).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 9 luglio 1962, col quale il rag. Leonida Mizzoni fu nominato commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Veroli (Frosinone);

Considerato che il rag. Mizzoni si è dimesso dalla carica e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 27 febbraio 1963;

Decreta:

Il signor Augusto Papetti è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Veroli (Frosinone), in sostituzione del rag. Leonida Mizzoni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 marzo 1963

Il Ministro: TREMELLONI

(1856)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1963.

Nomina del presidente e costituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dell'Istituto per lo Sviluppo dell'Edilizia Sociale (I.S.E.S.), con sede in Roma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 133, con la quale è stato soppresso il Comitato UNRRA-Casas ed è stato istituito l'Istituto per lo Sviluppo dell'Edilizia Sociale (I.S.E.S.), con sede in Roma;

Ritenuta la necessità, a' termini dell'art. 4 della citata legge n. 133, di procedere alla nomina del presidente dell'Istituto di cui trattasi ed alla costituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori del ripetuto ente;

Considerato che il Comitato centrale per il programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori non è ancora, allo stato, funzionante e che, quindi, non è possibile chiamare a far parte del Consiglio di amministrazione dell'I.S.E.S. l'esperto che, a' termini dell'art. 4 succennato, deve essere designato da quel Comitato centrale medesimo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 23 marzo 1963, e per la durata di un quadriennio il prof. arch. Arnaldo Foschini, è nominato presidente dell'Istituto per lo Sviluppo della Edilizia Sociale (I.S.E.S.), con sede in Roma.

Art. 2.

E' costituito il Consiglio di amministrazione dello Istituto in parola che, oltre che dal presidente è composto come segue:

Bellisario dott. Paolo, esperto designato dal Ministro per l'interno;

Cicconcelli prof. arch. Ciro, esperto designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

D'Erme dott. ing. Mario, esperto designato dal Ministro per i lavori pubblici;

Rizzo dott. Franco, esperto designato dal Ministro per i lavori pubblici;

Petrignani arch. Marcello, esperto designato dal Ministro per i lavori pubblici;

Muzzetto dott. Michele, ispettore generale medico, esperto designato dal Ministro per la sanità;

Savini Nicci dott. Angelo, esperto designato dall'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali;

Marongiu dott. Giovanni, esperto designato dal presidente del Comitato dei Ministri per il mezzogiorno;

Mottolese Ubaldo, rappresentante del personale;

Di Mauro Ernesto, rappresentante del personale;

Pasanini de Foscarini Marco, rappresentante dell'Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra;

Fiorentino dott. arch. Mario, esperto designato dall'Istituto nazionale di urbanistica;

Valori arch. prof. Michele, membro designato dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani;

Barsanti dott. ing. Ildo, membro designato dalla Unione delle Provincie d'Italia.

Art. 3.

Si fa riserva di chiamare a far parte del Consiglio di amministrazione dell'I.S.E.S. l'esperto designato dal Comitato centrale per il programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori, non appena lo stesso Comitato centrale avrà potuto provvedere alla designazione.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione di cui sopra è costituito a decorrere dal 23 marzo 1963, e dura in carica per un quadriennio.

Il medesimo può eleggere nel proprio seno un vice presidente ed una Giunta esecutiva composta oltre che dal presidente dell'Istituto da non più di quattro consiglieri.

Art. 5.

E' costituito il Collegio dei revisori dell'I.S.E.S. che risulta così composto:

Presidente:

Bisogni dott. Giovanni, ispettore generale designato dal Ministro per il tesoro.

Membri effettivi:

Trupiano dott. Salvatore e Miniucchi dott. Vincenzo, direttori di divisione designati dal Ministro per il tesoro.

Membri supplenti:

Pumo dott. Francesco Paolo e Giangreco rag. Salvatore, consigliere di 2ª classe e direttore di ragioneria di 2ª classe designati dal Ministro per il tesoro.

Art. 6.

Il Collegio dei revisori di cui sopra è costituito a decorrere dal 23 marzo 1963, e dura in carica per un quadriennio.

Roma, addì 23 marzo 1963

Il Ministro: SULLO

(2025)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Torre Cornappo », con sede in Udine

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 9050, in data 20 marzo 1963, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio collinare di miglioramento fondiario « Torre Cornappo », con sede in Udine, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza del 16 aprile 1961.

(1755)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Ascoli Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, la provincia di Ascoli Piceno, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 518.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1926)

Autorizzazione alla provincia di Arezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, la provincia di Arezzo viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 538.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1927)

Autorizzazione alla provincia di Belluno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, la provincia di Belluno viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 210.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1969)

Autorizzazione alla provincia di Benevento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, la provincia di Benevento, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 318.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1970)

Autorizzazione alla provincia di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, la provincia di Campobasso, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 576.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1971)

Autorizzazione alla provincia di Como ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, la provincia di Como, viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 163.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1972)

Autorizzazione alla provincia di Firenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, la provincia di Firenze, viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.872.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1973)

Autorizzazione alla provincia di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, la provincia di Frosinone, viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 165.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1974)

Autorizzazione alla provincia di Genova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, la provincia di Genova, viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 883.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1975)

Autorizzazione alla provincia di Gorizia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, la provincia di Gorizia, viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 299.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1976)

Autorizzazione alla provincia di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, la provincia di Latina, viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 346.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1978)

Autorizzazione alla provincia di Livorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, la provincia di Livorno, viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 195.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1979)

Autorizzazione alla provincia di Massa e Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, la provincia di Massa e Carrara, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 780.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1980)

Autorizzazione alla provincia di Matera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, la provincia di Matera, viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 763.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1981)

Autorizzazione al comune di Ostuni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Ostuni (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 130.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1934)

Autorizzazione al comune di San Miniato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di San Miniato (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.520.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1935)

Autorizzazione al comune di Ortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Ortona (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1936)

Autorizzazione al comune di Nocera Inferiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Nocera Inferiore (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 190.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1937)

Autorizzazione al comune di Fabriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Fabriano (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1938)

Autorizzazione al comune di Viareggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Viareggio (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 235.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1939)

Autorizzazione al comune di Barletta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Barletta (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 313.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1940)

Autorizzazione al comune di Mola di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Mola di Bari (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1941)

Autorizzazione al comune di Settingiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1963 il comune di Settingiano (prov. di Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.820.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1948)

Autorizzazione al comune di Offagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1963 il comune di Offagna (prov. di Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1949)

Autorizzazione al comune di Gerocarne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1963 il comune di Gerocarne (prov. di Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.578.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1950)

Autorizzazione al comune di Monsano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1963 il comune di Monsano (prov. di Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.850.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1951)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Bando di concorso della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio

L'ALTA AUTORITA' C.E.C.A. - LUSSEMBURGO

L'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (C.E.C.A.) assume per concorso, per i suoi servizi a Lussemburgo:

un amministratore principale, con una certa pratica di lavori econometrici, per la Direzione generale « Economia-Energia »;

un amministratore con buona conoscenza dei problemi della manodopera, per la Direzione generale « Problemi del Lavoro, del Risanamento e della Riconversione »;

amministratori aggiunti (23-28 anni) con formazione universitaria oppure esperienza professionale che garantisca un livello equivalente, per coprire posti della carriera iniziale nelle direzioni e nei servizi dell'Istituzione (*);

segretarie steno-dattilografe d'espressione italiana ed olandese (*).

Informazioni complementari, condizioni d'ammissione e moduli di candidatura sono pubblicati nel n. 42 della « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » del 18 marzo 1963 che è in vendita presso la Libreria dello Stato, piazza G. Verdi, 10, Roma (invio contro versamento lit. 85, sul C.C.P. 1/2640. Preghiera di indicare il numero della « Gazzetta Ufficiale » in questione sullo scontrino di versamento).

Agenzie:

via del Tritone, 61/A e 61/B - Roma;

via XX Settembre (Palazzo Ministero delle finanze) - Roma;

galleria V. Emanuele, 3 - Milano;

via Chiaia, 5 - Napoli;

via Cavour, 46/R - Firenze.

Le candidature dovranno pervenire entro il 18 aprile 1963 direttamene all'Alta Autorità CECA in Lussemburgo.

(*) Per tali posti è prevista ugualmente una lista di riserva.

(2160)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per il reclutamento straordinario di quaranta sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri. (Decreto ministeriale 11 marzo 1963).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, concernente l'ordinamento dell'Esercito;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585, concernente il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, col quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dai territori di confine i benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dall'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di cui alla legge 24 dicembre 1951, n. 1638;

Vista la legge 16 novembre 1962, n. 1622, che all'art. 20 richiama in vigore, per quanto concerne il reclutamento di ufficiali subalterni in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri, le disposizioni dell'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, prorogate dall'articolo unico della legge 22 giugno 1956, n. 701;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1959, n. 1318, con il quale sono state apportate modificazioni all'art. 1 del decreto presidenziale 30 agosto 1952, n. 1379, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito;

Vista la legge 29 giugno 1960, n. 667, concernente l'ammissione di ufficiali di complemento muniti di diploma di abilitazione magistrale ai concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1962, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, per la nomina di quaranta sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i capitani, i tenenti ed i sottotenenti di complemento che:

a) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici, per geometri;

diploma di abilitazione magistrale.

L'ammissione degli ufficiali che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, della equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopraelencati.

L'eventuale inoltro di un titolo di studio superiore non dispensa dall'obbligo di produrre uno di quelli prescritti dal presente articolo.

b) Non abbiano superato, alla data del presente bando, il 32° anno di età.

A tale limite di età non si applicano le maggiorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi;

c) abbiano ultimato, se sottotenenti, il servizio di 1ª nomina;

d) siano in possesso della piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato e raggiungano la statuta minima di mt. 1,68, da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 7.

Art. 3.

Le domande di ammissione sottoscritte dal concorrente e redatte in carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al comando del Corpo o Ente cui il concorrente è in forza, indirizzandole al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali).

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

grado, Arma o Servizio, Distretto o Corpo di appartenenza;

indirizzo. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere direttamente, e nel modo più celere, segnalata al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) ed al comando generale dell'Arma dei carabinieri;

stato civile, con generalità complete, se coniugato, della consorte e indirizzo della di lei famiglia di origine. Il concorrente è tenuto a segnalare tempestivamente al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) ed al comando generale dell'Arma dei carabinieri ogni variazione del proprio stato civile che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso;

l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici spettanti per i combattenti e categorie assimilate come dal successivo art. 13.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Se questi è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo od Ente dal quale egli dipende.

La data di presentazione della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comandante del Corpo o Ente presso il quale il concorrente è in forza.

Concorrenti residenti all'estero

Art. 4.

I concorrenti residenti all'estero presenteranno le domande di partecipazione, sempre nel termine di giorni 30 di cui al precedente articolo, alle competenti autorità diplomatiche o consolari che inoltreranno con la massima sollecitudine al comando generale dell'Arma dei carabinieri - Roma, le domande prodotte nel termine prescritto dopo avervi apposto in calce la data di effettiva presentazione.

Per detti concorrenti le autorità diplomatiche o consolari designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale.

Il giudizio di appello per concorrenti dichiarati non idonei in sede di 1ª visita sarà devoluto ad apposita Commissione nominata dal Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale di sanità militare).

Le predette autorità trasmetteranno, altresì, un dettagliato rapporto sulla condotta morale e civile del concorrente e della sua famiglia riferentesi al periodo trascorso all'estero dal concorrente medesimo.

Art. 5.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.

Art. 6.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso gli ufficiali per i quali ritenesse di non poter consentire il trasferimento in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri.

Art. 7.

L'idoneità fisica dei concorrenti, al servizio militare incondizionato, sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare della sede del comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o Distretto militare di residenza nonchè presso gli ospedali militari di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari.

La Commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la Commissione sarà costituita da un ufficiale medico superiore in servizio permanente effettivo (presidente) delegato dal direttore dello Ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati, seduta stante, e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso all'ente che lo ha richiesto.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità, saranno effettuate da apposite Commissioni costituite presso le Direzioni di sanità dei Comandi militari territoriali e composte dal direttore di sanità (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente effettivo (membri) con l'esclusione di quegli ufficiali che avessero fatto parte della Commissione per la visita di 1ª istanza.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una Commissione presieduta dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari.

Ove occorra esame da parte di ufficiali medici specialisti, anche questi devono essere diversi da quelli eventualmente consultati nella precedente visita, facendo ricorso, se necessario, a medici civili.

Il giudizio di appello sarà definitivo e i relativi verbali di visita dovranno essere inviati, con la massima sollecitudine, al comando interessato.

Le Commissioni (di 1ª istanza e di appello), eseguiti tutti gli esami prescritti, dovranno pronunciarsi in modo esplicito e definitivo sulla incondizionata idoneità, o meno, del candidato al servizio quale sottotenente nell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo, essendo esclusa la pronuncia di giudizio sospensivo.

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello, o che ad essa abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso. L'ente incaricato dell'istruttoria trasmetterà ugualmente al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) i verbali di visita medica unitamente alla domanda prodotta dal candidato.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il Collegio medico legale.

I candidati che, senza giustificato motivo, non si presentassero a visita alla data stabilita dalle autorità militari saranno considerati rinunciatari al concorso.

Art. 8.

Gli aspiranti, non appartenenti all'Arma dei carabinieri, riconosciuti fisicamente idonei, verranno sottoposti - dal Centro di psicologia applicata per l'Arma dei CC. agli accertamenti psico-attitudinali per il riconoscimento delle qualità indispensabili all'espletamento del particolare servizio di Istituto.

I concorrenti dichiarati non idonei in sede di tali accertamenti, saranno eliminati dal concorso. Per costoro il comando generale dell'Arma dei CC. trasmetterà al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) la documentazione psico-tecnica unitamente alla domanda prodotta dal candidato.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice, che sarà così composta:

un generale di divisione o di brigata, presidente;

un colonnello dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo, membro;

tre ten. colonnelli, o maggiori, dell'Arma stessa, membri;

un funzionario civile dell'Amm.ne centrale della difesa-Esercito con qualifica non superiore a quella di consigliere di 1ª classe, segretario senza diritto a voto.

Art. 10.

Gli esami di concorso consisteranno:

a) in due prove scritte, una di cultura generale e l'altra di cultura tecnico-professionale;

b) in due prove orali, una su argomenti tecnico-professionali comuni a tutte le Armi, l'altra su argomenti attinenti alla tecnica-professionale propria dell'Arma dei CC. ed alle discipline giuridiche.

I programmi per le prove di esame sono riportati negli allegati *A*) e *B*) al presente decreto.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati con successiva determinazione e che verranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

Art. 11.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

Per essere ammessi alle prove orali occorre aver riportato una votazione di almeno 12/20 in ciascuna prova scritta.

Le prove orali non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione 12/20 in ciascuna di essa.

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presentassero a qualche prova, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e della media dei punti conseguiti nelle prove orali.

La graduatoria di merito degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, saranno invitati dal Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) a far pervenire direttamente entro giorni trenta dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale da lire 200:

1) titolo di studio (di cui all'art. 2, lettera *a*) in originale o copia autentica ovvero certificato avente valore di originale.

Per le firme dei capi delle scuole parificate, o legalmente riconosciute, sui diplomi originali o sui certificati di studi conseguiti presso le scuole medesime è richiesta la legalizzazione a cura del provveditore agli studi competente per territorio;

2) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I certificati di cui ai nn. 3, 4 e 5 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati in servizio quali ufficiali di complemento e gli impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 3, 4 e 5.

Art. 13.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Pertanto, i candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole le prove orali, dovranno far pervenire al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali), entro il 15° giorno dalla data di tali prove, i sottonotati documenti, prescritti per dimostrare eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

1) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da lire 200, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

2) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da lire 200;

3) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da lire 200 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani;

4) gli orfani dei caduti per servizio, il mod. 69-*ter* (su carta da bollo da lire 200) rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'Amministrazione alla dipendenza della quale l'impiegato è deceduto;

5) i figli degli invalidi di guerra, della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta da bollo da lire 200 dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato su carta bollata da lire 200, del sindaco del Comune di residenza;

6) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio, il modello 69-*ter* in carta da bollo da lire 200 rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

Art. 14.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei — stabilita a termini delle disposizioni di legge vigenti — sarà approvata con decreto ministeriale e verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

Gli idonei, che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso, saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, nell'ordine di graduatoria, con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina.

Tale anzianità non potrà, però, essere anteriore a quella che sarà conferita ai sottotenenti dei Carabinieri in servizio permanente effettivo nominati tali nell'anno con le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585.

Art. 15.

I vincitori del concorso per la nomina a sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri di cui al presente decreto, conseguiranno la promozione a tenente dopo due anni di anzianità di grado, ai sensi dell'art. 7 del testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, senza l'obbligo di frequentare i corsi di applicazione o di perfezionamento di cui allo stesso art. 7 integrato dall'art. 1 del citato decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n 585.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1963

p. *Il Ministro*: PELIZZO

ALLEGATO *A*

PROGRAMMI DEGLI ESAMI

Prove scritte

1. Tema di cultura generale attinente alle discipline sociali, politiche, storiche e geografiche impartite nei corsi di scuole medie superiori.

2. Tema di cultura tecnico-professionale su argomenti relativi al servizio d'istituto e alle discipline giuridiche, indicati nei numeri 1 e 2 della seconda prova di cui all'allegato *B*.

Durata di ciascuna prova scritta: otto ore.

ALLEGATO *B*

Prove orali

Prima prova, tecnica-professionale comune a tutte le armi:

1. *Arte militare*:

a) Tattica: Cenni sommari sui compiti e mezzi di azione delle varie armi e specialità; Concetti fondamentali di combattimento: l'esplorazione, la sicurezza, l'offensiva, la difensiva; Caratteristiche e compiti del battaglione mobile carabinieri; Criteri fondamentali di impiego nei vari compiti che possono essergli affidati (circolare n. 1501);

b) Organica: Il comando dell'Esercito e degli organi centrali e periferici; Le truppe; Composizione organica dei battaglioni mobili dei Carabinieri;

c) Logistica: Compiti della logistica; Le ricognizioni; Le marce; I trasporti; Lo stazionamento; I servizi in genere e quelli del battaglione mobile; Carabinieri in ispecie.

2. *Mezzi tecnici*:

a) Armamento: Generalità sulle armi da fuoco e sui proietti; Armi a ripetizione ordinaria; Armi a ripetizione automatica; Bombe a mano; Munizioni; Caratteristiche meccaniche e di impiego delle seguenti armi: Moschetto 91/38, pistola Beretta calibro 9, moschetti automatici Beretta e Thompson, fucile mitragliatore Breda mod. 30, mitragliatrice Breda calibro 8, mortaio Brixia da 45; Caratteristiche meccaniche e di impiego delle seguenti armi: cannone da 37, mitragliatrice Browning da 0,30, lanciarazzi Bazooka;

b) Mezzi di trasmissione: Caratteristiche e criteri di impiego; Trasmissioni telefoniche e radiotelefoniche; Caratteristiche principali; Requisiti dei moderni mezzi di trasmissione; Vari tipi di stazione radio, con particolare riferimento a quelle in dotazione all'Arma dei carabinieri;

c) Automobilismo e carrismo: generalità sul motore a scoppio e sul motore ad iniezione; elementi caratteristici, organi principali, funzionamento; Organi per la trasmissione del moto, organi di direzione, di frenatura, sospensione, ruote, gommatura; La carrozzeria degli autoveicoli ordinari e dei mezzi di combattimento; Carburanti e lubrificanti; Liquidi per freni; olii per ammortizzatori, anticongelanti; Caratteristiche principali; Mezzi per la conservazione ed il trasporto dei combustibili liquidi; Classificazione degli autoveicoli militari.

Seconda prova, tecnica-professionale propria dell'Arma dei carabinieri:

1. *Tecnica-professionale*:

a) Regolamento organico per l'Arma dei carabinieri: Istituzioni e prerogative; Relazioni con le autorità civili e militari; Ordinamento dell'Arma dei carabinieri; Attribuzioni degli ufficiali e dei sottufficiali;

b) Regolamento generale per l'Arma dei carabinieri; Premessa al regolamento generale; Disposizioni relative all'addestramento degli ufficiali, sottufficiali e truppa; Cicli di istruzione; Ordinamento del servizio istituzionale; Compiti del comandante di tenenza; Pattuglie; Perlustrazioni; Squadriglie; Posti di blocco; Vigilanza sulle persone pregiudicate e socialmente pericolose; Vigilanza sugli esercizi pubblici; Compiti militari dell'Arma; Accertamento dei reati e relative investigazioni di polizia giudiziaria; Ricerca ed arresto dei catturandi; Custodia dei detenuti nelle camere di sicurezza; Traduzioni; Scorte; Informazioni; Ordinamento degli uffici delle caserme; Visita ai comandi dipendenti; Azione di comando e governo disciplinare nell'Arma.

2. *Discipline giuridiche*:

a) La Costituzione italiana: Gli organi costituzionali della Repubblica Italiana: il Parlamento, il Capo dello Stato; il Governo, la Magistratura, la Corte costituzionale; l'Amministrazione centrale e quella locale: gli organi attivi consultivi e di controllo; La Regione, la Provincia ed il Comune: loro elementi costitutivi, organi e funzioni;

b) Diritto penale e Codice penale comune: il reato; Nozione di delitto e contravvenzione; L'imputabilità; Elementi essenziali del reato; Il dolo, la colpa e la preterintenzionalità; Concorso di reati e concorso di persone nel reato; Il tentativo; Le pene; Causa di estinzione del reato e delle pene; Cenni sui principali delitti con particolare riferimento ai delitti contro la persona; Contravvenzioni di polizia e contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica Amministrazione; Cenni sulle principali leggi speciali (circolazione stradale, caccia e pesca);

c) Legislazione militare: La legge penale militare; Concetto del reato militare (reato consumato e tentato, concorso di reati); I principali reati contemplati dal Codice militare di pace e loro caratteristiche; Competenza dei Tribunali militari; La giurisdizione penale militare;

d) Leggi di pubblica sicurezza: La legge di pubblica sicurezza: sue finalità; Attribuzione dell'autorità di pubblica sicurezza; Dei provvedimenti di polizia e loro esecuzione; Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici; Disposizioni relative alle armi, agli spettacoli ed agli esercizi pubblici; Disposizioni relative agli stranieri, alle classi pericolose per la società, al meretricio, alle associazioni, enti ed istituti;

e) Procedura penale: La polizia giudiziaria: Organi e funzioni; La notizia dei reati; L'assicurazione delle prove; La ricerca dei colpevoli; L'arresto ed il fermo ad iniziativa della polizia giudiziaria; Arresto obbligatorio e facoltativo; Persone e casi nei quali non è consentito l'arresto; Il fermo di indiziati ed il fermo di polizia; La tutela della libertà personale; Rapporto e processo verbale: caratteristiche differenziali; Referto; Denuncia; Querela.

Roma, addì 11 marzo 1963

p. *Il Ministro*: PELIZZO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1963
Registro n. 24, foglio n. 312

(2014)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI RAGUSA

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ragusa.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1963/1671 del 24 novembre 1962, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinari condotti vacanti in provincia di Ragusa al 30 novembre 1961;

Atteso che il dott. Emanuele Molè, segretario della predetta Commissione non può partecipare ai lavori della Commissione stessa per avere cessato di appartenere all'Amministrazione del Ministero dell'interno;

Considerata la necessità di dovere provvedere alla sostituzione dello stesso dott. Emanuele Molè;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la prefettizia n. 1028/13-10 Gab. del 22 febbraio 1963;

Decreta:

Per quanto in premessa, il dott. Angelo Schiavone, consigliere di 1ª classe, è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinari condotti vacanti in provincia di Ragusa al 30 gennaio 1961, in sostituzione del dott. Emanuele Molè.

Ragusa, addì 15 marzo 1963

Il veterinario provinciale: STALTARI

(1783)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.